

Osservatorio regionale Ambiente e Sostenibilità

Edizione Agosto 2026

Indice



Autorizzazioni

Piemonte

Lombardia

- Legge regionale 28 luglio 2026, n. 15
- Legge Regionale 10 luglio 2026, n. 18
- Legge Regionale 3 giugno 2026, n. 11
- Legge Regionale 21 maggio 2026, n. 10
- Delibera Giunta Regionale (DGR) n. 219 del 3 luglio 2026
- Legge Regionale 29 maggio 2026, n. 5
- Regolamento Regionale 12 giugno 2026, n. 2
- Legge Regionale 7 maggio 2026, n. 9
- Delibera Giunta Regionale 20 aprile 2026, n. 469

Molise

Emilia-Romagna

Veneto

Abruzzo

Toscana



Rifiuti

Veneto

- Delibera Giunta Regionale 30 giugno 2026, n. 674

- Legge Regionale 13 maggio 2026, n. 7

Lombardia

- Delibera Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. XII/6488
- Legge regionale 30 giugno 2026, n. 17

Legge regionale
28 luglio 2026,
n. 15

Aree idonee FER:

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. (BUR Lombardia Suppl. 14/07/2026)

La Regione Piemonte, con la LR n. 15 del 2026, ha individuato ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili rispetto a quelle di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo assegnato alla Regione all'anno 2030.

Nello specifico, vengono fatte rientrare:

1. i **siti non agricoli** nei quali sono già presenti impianti alimentati dalla stessa fonte, in caso di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, purché l'area occupata non aumenti di oltre il 40%;
2. le **aree poste entro 100 metri dai siti oggetto di bonifica**;
3. le **aree poste entro 350 metri dalle zone industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche o destinate ai centri di elaborazione dati**, inclusi i terreni agricoli che ricadono in questa fascia;
4. le fasce di **150 metri lungo le superstrade e le strade** ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia;
5. il **Sito di interesse nazionale di Balangero**;
6. le **aree situate fino a 350 metri intorno ai centri di elaborazione dati**;
7. i **canali irrigui pubblici e privati**.

La legge detta inoltre dei criteri specifici per l'installazione del fotovoltaico in area agricola, l'eolico, l'agrivoltaico (con monitoraggio definito dalla Giunta entro 180 giorni) e il fotovoltaico flottante (massimo 60% dello specchio d'acqua), e introduce l'obbligo di installare impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e dei parcheggi (artt. 5 e 6).

Legge Regionale
10 luglio 2026,
n. 18

Nuova disciplina VIA:

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. (BUR Lombardia Suppl. 14/07/2026)

La Regione Lombardia, con la LR n. 18 del 2026, ha riformato in modo organico la disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti degli allegati A e B di competenza non statale, in coerenza con l'ordinamento euro-unitario e con la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

La legge ridefinisce il riparto di competenze tra Regione, Province, Città metropolitana di Milano e Comuni, **individuando caso per caso l'autorità competente in funzione della categoria progettuale e del soggetto titolare del rilascio del titolo abilitativo**, e regolando le fattispecie dei progetti che interessano più enti, più province o più categorie progettuali, nonché delle opere in parte statali e in parte regionali.

Sul piano procedurale la legge incardina la VIA nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (**PAUR**), che assorbe in un'unica determinazione i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto, e disciplina:

- la fase preliminare di **definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale** (scoping),
- la **consultazione del pubblico**, anche nelle forme dell'inchiesta pubblica ex art. 24-bis del d.lgs. 152/2006,
- e l'istituto della **proroga del provvedimento di VIA**.

Sono inoltre regolati:

- il **monitoraggio ambientale**,
- la **verifica di ottemperanza**,
- i **controlli e le sanzioni**,
- il **coordinamento con le procedure statali**,
- la **possibilità per i Comuni di operare in forma associata o convenzionata con le Province** per garantire il necessario supporto tecnico.

Legge Regionale
3 giugno 2026,
n. 11

Data center:

Disposizioni in materia di insediamento di centri dati

La Regione Lombardia, con la LR n. 11 del 2026, ha introdotto una disciplina organica per la **realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati** (data center), con l'obiettivo di sostenere la crescita del sistema produttivo e la digitalizzazione promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la rigenerazione del territorio.

La legge fissa **priorità insediative ed energetico-ambientali che privilegiano:**

- la localizzazione nei sedimi industriali dismessi e nelle aree di rigenerazione (aree industriali dismesse, cave e miniere non più attive, nonché i siti contaminati, degradati, inutilizzati o sottoutilizzati) con l'obiettivo di limitare il consumo di nuovo suolo e favorire il recupero di aree già compromesse;
- il ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale;
- il recupero e riutilizzo del calore di scarto anche tramite reti di teleriscaldamento;
- l'impiego di tecnologie ad elevata efficienza idrica che escludono i prelievi da acquedotto pubblico e da acque a uso potabile o irriguo.

Per **promuovere l'adozione di tali soluzioni**, la legge prevede che la Regione introduca **misure premiali** per i progetti che rispettano le priorità energetico-ambientali individuate dalla legge, comprese semplificazioni procedurali e agevolazioni economiche. Al contrario, per **gli insediamenti che comportano consumo di suolo agricolo** sono previsti **incrementi del contributo di costruzione** destinati a finanziare misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale.

Legge Regionale
21 maggio 2026,
n. 10

Aree idonee FER:

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003. (BUR Lombardia Suppl. 25/05/2026)

La Regione Lombardia, con la LR n. 10 del 2026, **ha determinato le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili**, in attuazione dell'art. 11-bis, commi 3 e 4, del D.lgs. 190/2024 e con modifiche alla l.r. 26/2003, al fine di conseguire l'obiettivo regionale di potenza aggiuntiva al 2030 rispetto a quella installata al 31 dicembre 2020.

La legge **favorisce l'installazione degli impianti valorizzando le superfici edificate e gli ambiti già urbanizzati o compromessi** (coperture di edifici, parcheggi, aree industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave esaurite e discariche cessate o ante-norma). A tal fine, **viene affidata alla Giunta regionale la mappatura ricognitiva delle aree idonee e delle aree agricole già occupate da impianti**, da pubblicare nel Geoportale regionale.

A tutela del suolo agricolo la legge impone limiti percentuali all'utilizzo della superficie agricola (SAU) destinabile agli impianti (art. 2), al cui raggiungimento le nuove istanze e i procedimenti pendenti per il fotovoltaico a terra e l'agrovoltico diventano improcedibili.

La legge dispone inoltre (art. 4) che le semplificazioni amministrative dell'art. 11- quater del d.lgs. 190/2024 **non si applichino quando l'area idonea ricada in ambiti soggetti a tutela paesaggistica** (d.lgs. 42/2004), **a vincolo ambientale o nei PLIS**, nei siti **della Rete Natura 2000**, nelle **zone umide Ramsar** o nelle **zone di protezione dei siti UNESCO**.

Mentre per le aree idonee non soggette a tutela, invece, l'art. 5 dispone che la realizzazione degli impianti in attività libera non è soggetta all'esame dell'impatto paesistico.

Delibera Giunta
Regionale (DGR)
n. 219 del 3
luglio 2026

Recepimento linee guida VINCA:

Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (vinca) - direttiva n. 92/43/CEE "habitat «articolo 6, paragrafi 3 e 4. Modifica alla DGR 304/2021.

La Regione Molise, con DGR n. 219 del 2026, **ha recepito le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)**, adottate in attuazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE «Habitat», modificando la Direttiva regionale per la Valutazione d'Incidenza Ambientale approvata con DGR n. 304/2021.

Il provvedimento **aggiorna e allinea agli indirizzi nazionali la disciplina regionale in materia di VInCA**, con l'obiettivo di garantire **un'applicazione uniforme, coordinata e conforme** agli standard europei su tutto il territorio regionale, assicurando la coerenza con le misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatiche tutelate dalla direttiva comunitaria.

Nello specifico, la delibera prevede che:

- quando la V.Inc.A. è procedura autonoma (non ricompresa in altre valutazioni), l'Autorità competente pubblica sul sito regionale le informazioni per la partecipazione del pubblico — ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 — per almeno 15 giorni nei casi di solo screening e 30 giorni per le Valutazioni Appropriate;
- nei casi di urgenza legati a indagini giudiziarie sia possibile eseguire l'intervento già in fase di screening, con pubblicazione tempestiva del parere;
- l'attuazione della direttiva aggiornata sia affidata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali.

Legge Regionale
29 maggio 2026,
n. 5

Aree idonee FER:

Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.

La Regione Emilia-Romagna, con la LR n. 5 del 2026, in attuazione dell'art. 11-bis del d.lgs. 190/2024, ha **individuato le ulteriori aree idonee** e ha disciplinato l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori.

La legge abroga integralmente la previgente disciplina (DAL 28/2010, 51/2011 e 125/2023) e **adotta un approccio estensivo** nell'individuazione delle aree idonee **ricomprendendovi, oltre alle aree idonee già definite a livello statale (ex art. 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 190/2024), anche:**

- Aree entro 100 m da siti oggetto di bonifica,
- Aree entro 50 m da data center e impianti idrici (solo autoconsumo).
- interporti,
- aree ecologicamente attrezzate,
- cave ripristinate,
- rotatorie stradali,
- aree nella disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale.

E' inoltre **ammessa l'installazione anche nelle restanti aree del territorio regionale quando collegata a interventi di riuso e rigenerazione** ai sensi della l.r. 24/2017 (art. 3).

A tutela del suolo agricolo la legge impone limiti percentuali all'utilizzo della superficie agricola destinabile agli impianti (art. 4), al cui raggiungimento le nuove istanze diventano improcedibili, salvo le procedure in corso e quelle relative a impianti intestati a una CER.

Regolamento
regionale 12
giugno 2026, n.
2

Semplificazioni VAS:

Regolamento attuativo in materia di vas (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024 , n. 12).

La Regione Veneto, con il regolamento regionale n. 2 del 12 giugno 2026, ha modificato il regolamento attuativo in materia di VAS (reg. reg. 9 gennaio 2025, n. 3, adottato ai sensi dell'art. 7 della l.r. 27 maggio 2024, n. 12), introducendo alcune **semplificazioni delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica**.

Lo scopo della modifica è quello di **evitare la ripetizione della valutazione ambientale quando gli effetti significativi sull'ambiente siano già stati esaminati nell'ambito degli strumenti urbanistici sovraordinati**, già sottoposti positivamente a VA o a VAS. In questo modo, la valutazione resta collocata nella fase della pianificazione, mentre gli strumenti attuativi e le relative varianti possono non essere nuovamente assoggettati a procedura, **purché non introducano effetti ambientali ulteriori rispetto a quelli già valutati**.

In concreto il regolamento:

- **esclude dalla VAS le modifiche di Piani e Programmi** (art. 12, comma 6, del TUA) i cui effetti significativi sull'ambiente siano già stati considerati da strumenti sovraordinati già sottoposti positivamente a VA o VAS (nuova lettera b bis);
- **esclude**, alle stesse condizioni, anche **gli strumenti attuativi o le loro varianti** (nuova lettera d bis);
- abroga il comma 2 dell'art. 4 e il comma 5 dell'art. 5 del reg. 3/2025.

Legge Regionale
7 maggio 2026,
n. 9

Aree idonee FER:

Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. (BUR Ord. 13/05/2026, n.19).

La Regione Abruzzo, con la LR n. 9 del 2026, ha dettato **nuove disposizioni per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili**, in attuazione dell'art. 11-bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e nel rispetto dei criteri di cui ai commi 4 e 5 del medesimo decreto.

In aggiunta alle aree idonee già definite ex lege dall'art. 11-bis, comma 1, la legge individua **ulteriori aree idonee per i progetti dell'Allegato A del d.lgs. 190/2024**, con particolare attenzione alle **aree prossime a infrastrutture e insediamenti esistenti, quali:**

- le **cave** e le **miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale**, e le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le **discariche** ed i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- le **cave e miniere ripristinate**;
- le **aree**, diverse da quelle agricole, **finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici** al servizio di una comunità energetica rinnovabile

La legge istituisce inoltre un sistema di monitoraggio, con un rapporto periodico che confronta la potenza rinnovabile installata con gli obiettivi annuali assegnati alla Regione (allegato C-bis del d.lgs. 190/2024) e il rapporto tra SAU regionale e superfici destinate agli impianti, coinvolgendo i Comuni nella trasmissione dei dati, così da bilanciare lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela del territorio agricolo.

Delibera Giunta
Regionale 20
aprile 2026, n.
469

Aggiornamento procedura VIA:

L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, sostituzione degli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024 recante “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”. (BUR P. II 29/04/2026, n. 17)

La Regione Toscana, con la DGR n. 469 del 2026, ha **aggiornato le disposizioni attuative dei procedimenti di VIA di competenza regionale** (art. 65, comma 3, della L.R. 10/2010), sostituendo integralmente gli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024 che aveva attivato il Sistema Gestionale Ambientale (GeA).

Le novità introdotte riguardano:

- **il raccordo della VIA regionale con la nuova Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti da fonti rinnovabili (art. 73-quinquies della L.R. 10/2010):** vengono disciplinate la restituzione degli oneri istruttori quando il procedimento non parte e la documentazione essenziale per avviare la VIA di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici;
- **l'obbligo di utilizzo esclusivo del portale telematico GeA per le istanze di verifica di ottemperanza, con la fine del regime transitorio.**

Restano invece invariati:

- **l'allegato C** – Nucleo regionale di Valutazione VIA
- **l'allegato E** – Guida all'uso del sistema GeA.

Le nuove disposizioni **si applicano alle istanze pervenute a partire dalla pubblicazione dell'atto sul BURT** (n. 17 del 29 aprile 2026) **e riguardano i procedimenti di competenza regionale;** mentre i Comuni e gli Enti Parco regionali si adeguano secondo i rispettivi ordinamenti.

Delibera Giunta
Regionale 30
giugno 2026, n.
674

End of Waste:

Approvazione delle due Schede End of Waste denominate “Materiale drenante” e “Sabbia”, redatte da ARPAV e già validate dal Tavolo Tecnico di riferimento per gli End of Waste istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 18 aprile 2023. (BUR Veneto Ord. 14/07/2026, n. 93)

La Regione Veneto, con DGR n. 674 del 2026, **ha approvato due schede tecniche «End of Waste»** — relative al **«Materiale drenante»** e alla **«Sabbia»** — redatte da ARPAV e validate il 9 aprile 2026 dal Tavolo Tecnico regionale di riferimento per gli End of Waste, istituito nell’ambito del Coordinamento Regionale per l’Economia e lo Sviluppo Circolare (CRESC).

Le schede stabiliscono a quali condizioni due materiali ottenuti da rifiuti da costruzione e demolizione e da altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere rifiuti e possono essere impiegati come prodotti:

- **«Materiale drenante»** (allegato A) – **aggregato riciclato destinato a usi di drenaggio;**
- **«Sabbia»** (allegato B) – **destinata alla realizzazione e manutenzione di sottoservizi** (allettamenti, rinfranchi e simili).

Per ciascuna scheda sono individuati:

- **i rifiuti inerti ammessi in ingresso** (codici EER)
- **i requisiti tecnici e ambientali per la cessazione della qualifica di rifiuto:** conformità alle norme UNI (es. UNI 11531-1), marcatura CE, superamento del test di cessione entro i limiti di legge e assenza di amianto, con dichiarazione di conformità del produttore.

Le schede si inseriscono nelle politiche regionali di economia circolare (Piano regionale rifiuti, DGR 988/2022) e saranno condivise con il Tavolo per l’edilizia sostenibile e circolare per promuoverne l’impiego nel settore delle costruzioni.

Legge Regionale
13 maggio 2026,
n. 7

Impianti rifiuti:

Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. (Bur n. 61 del 15/05/2026)

La Regione Veneto, con la LR n. 7 del 2026, ha modificato la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», integrando l'articolo 21 con **nuove disposizioni relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti localizzati in prossimità dei confini regionali**.

In particolare, per gli impianti di smaltimento posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, la legge **prevede forme di coordinamento e intesa tra le regioni confinanti interessate** — ai sensi dell'art. 117 della Costituzione — **in merito all'applicazione dei criteri localizzativi, tenendo conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio**.

La modifica mira a **rafforzare la cooperazione interregionale e a garantire una valutazione più coerente delle scelte localizzative degli impianti nelle aree di confine**.

Delibera Giunta
Regionale 13
luglio 2026, n.
XII/6488

Impianti rifiuti:

Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (Bur Serie Ordinaria n. 29 – Mercoledì 15 luglio 2026)

La Lombardia, con DGR n. XII/6488 del 2026, ha approvato le **nuove linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali degli impianti di trattamento rifiuti** che operano ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, sostituendo integralmente le precedenti linee guida di cui al d.d.g. 25 luglio 2011, n. 6907.

Sebbene queste abbiano come riferimento gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, possono in ogni caso essere individuate come riferimento anche per gli impianti in procedura semplificata e nei procedimenti soggetti ad AUA, fermo restando quanto disposto dal d.p.r. n. 59/2013.

Il provvedimento fornisce alle autorità competenti e agli operatori un quadro di criteri uniformi per stabilire quando una modifica di un impianto autorizzato costituisce:

- a. **variante sostanziale** — con conseguente necessità di riesame o rinnovo dell'autorizzazione
- b. **variante non sostanziale**:
 - a. **modifiche soggette a modifica o integrazione** dell'autorizzazione,
 - b. **modifiche soggette ad approvazione**;
 - c. **modifiche soggette a mera comunicazione** informativa.

Per ciascuna tipologia sono inoltre indicate la procedura amministrativa e la durata della relativa autorizzazione.

L'obiettivo è garantire certezza e omogeneità applicativa nei procedimenti autorizzatori, ridurre le incertezze interpretative e semplificare la gestione delle modifiche impiantistiche.

Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate successivamente al 15 luglio 2026 e, su richiesta del proponente, anche alle varianti già richieste e non ancora assentite.

Legge regionale
30 giugno 2026,
n. 17

Eliminate norme End Of Waste:

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

La Regione Lombardia, con la LR n. 17 del 2026, **ha approvato la prima legge di revisione normativa ordinamentale del 2026**, un provvedimento «omnibus» che **modifica e abroga numerose disposizioni regionali** con finalità di semplificazione, coordinamento e riordino del quadro normativo.

Sotto il profilo ambientale, in attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione, l'art. 19 **abroga** gli articoli 1 e 21 della l.r. 18/2025 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025) e, conseguentemente, **l'articolo 19 bis della l.r. 26/2003** (Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e il comma 4 ter dell'articolo 59 della l.r. 31/2008.

Vengono così eliminate le disposizioni regionali in materia di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto), materia ricondotta alla competenza statale, con l'obiettivo di superare i profili di contrasto con la normativa nazionale e prevenire il contenzioso costituzionale.